

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 194

OGGETTO: Articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34. Bonus aggregazioni.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA S.R.L. (di seguito, anche ALFA) viene costituita a seguito di un accordo di *joint venture* tra la società BETAS.R.L. (di seguito, anche BETA), svolgente attività di logistica specializzata nel trasporto e nella movimentazione di prodotti alimentari refrigerati, e il gruppo francese "GAMMA", presente in Italia con la società GAMMA S.R.L. (di seguito, anche GAMMA) partecipata totalmente (100%) dalla società GAMMA ITALIA S.P.A. (di seguito, anche GAMMA ITALIA), *leader* europeo nella logistica del freddo per tutti i prodotti agroalimentari e termosensibili.

Riscontrata la necessità, a causa della forte concorrenza del settore, di individuare soluzioni e sinergie volte a soddisfare la domanda dei clienti e di disporre di un'ampia offerta di servizi che garantisca la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti durante le operazioni logistiche e di trasporto, i citati soggetti economici hanno dato avvio ad un progetto di riorganizzazione, finalizzato alla costituzione di una nuova società specializzata nella distribuzione di prodotti ittici sul territorio italiano.

A seguito di un accordo preliminare, le suddette parti hanno avviato una *joint venture* conclusasi con la costituzione, in data ... 2020, di ALFA , il cui capitale sociale è stato sottoscritto da BETA (82%) e da GAMMA (18%).

Successivamente, in data ... 2020, BETA e GAMMA hanno conferito in ALFA i rispettivi rami d'azienda relativi alle attività di logistica, trasporto e distribuzione di prodotti ittici, costituiti da una serie di attività, passività, contratti, nonché personale dipendente, meglio descritti nelle relative perizie valutative "a servizio" dei predetti conferimenti.

Sempre in data ... 2020, è intervenuta la cessione a GAMMA ITALIA, da parte di BETA, di una parte (22%) della propria quota di partecipazione al capitale sociale di ALFA, volta ad assicurare al Gruppo "GAMMA", secondo quanto stabilito nell'accordo preliminare, una partecipazione alla *joint venture* pari al 40%.

Consegne che, in esito alla suddetta operazione di cessione di partecipazioni, ALFA risulta attualmente partecipata da:

- BETA (conferente "dante causa"), per una quota pari al 60% del capitale sociale;
- GAMMA (conferente "dante causa"), per una quota pari al 18% del capitale sociale;
 - GAMMA ITALIA, per una quota pari al 22% del capitale sociale.

L'istante precisa, incidentalmente, che alla menzionata cessione di partecipazioni risulterà applicabile (in capo a BETA) il regime della *participation exemption*, giusta previsione del combinato disposto di cui agli articoli 87 e 176, comma 3, del TUIR.

Dato il quadro sopra delineato, si è posta, per l'istante, la questione di verificare se l'intervenuta cessione di partecipazioni possa comportare la decadenza dall'agevolazione c.d. "bonus aggregazioni" per la società risultante dall'aggregazione aziendale (in specie, ALFA) in relazione a taluni *asset* immateriali iscritti in bilancio per effetto delle descritte operazioni di conferimento di ramo d'azienda.

Più in particolare, l'istante chiede, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge

n. 212 del 2000, se la disciplina recata dall'articolo 11, comma 6, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, possa essere, nel caso specifico, disapplicata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene, per i motivi di seguito descritti, che la cessione da parte di BETA di una porzione (22%) della partecipazione detenuta in ALFA a favore di GAMMA ITALIA, successiva alle rappresentate operazioni di conferimento (di rami) d'azienda, non determini la decadenza dall'agevolazione c.d. "bonus aggregazioni".

Innanzitutto, l'agevolazione in discorso, specifica il contribuente, "avrebbe lo scopo di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale che, nel caso di specie, le parti avrebbero perseguito con il fine esclusivo di riorganizzare, garantire e migliorare il processo distributivo di prodotti ittici all'interno del territorio italiano, attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico" (in specie, ALFA).

Viene, inoltre, rappresentato dall'istante che ALFA intenderebbe avvalersi del beneficio fiscale in argomento con riferimento al valore dell'avviamento ed a quello della c.d. "lista clienti" (contabilizzati, rispettivamente, nella voce B.I.5 "Avviamento" e nella voce B.I.7 "Altre Immobilizzazioni Immateriali" dell'attivo dello stato patrimoniale), facenti parte integrante del ramo d'azienda di BETA conferito in ALFA, con i relativi contratti commerciali e il corrispondente fatturato (a tal proposito, viene citata la risoluzione n. 317/E del 7 settembre 2020).

Ciò posto, l'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 34 del 2019 prevede la decadenza dal regime agevolativo in discorso qualora, nei primi quattro periodi d'imposta dal perfezionamento dell'operazione di aggregazione, la società "avente causa":

- ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, Capi III e IV, del TUIR; oppure
- ceda gli elementi patrimoniali relativamente ai quali ha beneficiato del

riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti. La norma citata, prevedendo che il soggetto risultante dall'aggregazione debba mantenere, per un periodo minimo, il rafforzamento produttivo incentivato, mira ad evitare che il beneficio raggiunto venga trasferito ad altro soggetto privo dei requisiti richiesti; inoltre, il divieto di effettuare ulteriori operazioni straordinarie, tra le quali rientrano gli atti dispositivi delle partecipazioni tra i soci, "tenderebbe a garantire che non venga "aggirato" il divieto di porre in essere operazioni di aggregazione tra soggetti non indipendenti fra loro" (a tal proposito, viene citata la risoluzione n. 277/E del 2 ottobre 2007).

L'istante è dell'avviso che, nel caso di specie, il fine che la menzionata norma intende tutelare verrebbe in ogni caso rispettato, dal momento che:

- a GAMMA ITALIA non verrebbe trasferito alcun beneficio fiscale generato in capo a ALFA, "che continuerebbe a beneficiare dell'agevolazione in discorso anche dopo la cessione della partecipazione, avvenuta peraltro senza soluzione di continuità immediatamente dopo i conferimenti dei rami d'azienda",
- non verrebbe in alcun modo "aggirato" il divieto di porre in essere operazioni di aggregazione tra soggetti non indipendenti tra loro, dal momento che la cessione della partecipazione è intervenuta tra BETA e GAMMA ITALIA, appartenente al gruppo "GAMMA" come l'altro soggetto "dante causa" (GAMMA), al solo fine di raggiungere l'assetto definitivo della *joint venture* stabilito nell'accordo preliminare;
- BETA (da una parte) e le società GAMMA e GAMMA ITALIA (dall'altra), prima dell'operazione di aggregazione aziendale, non avevano alcun rapporto partecipativo intercorrente tra loro, né con la società risultante da detta operazione (ALFA), la quale è stata costituita quale nuovo "veicolo societario" in esito agli accordi di *joint venture*.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l'istante ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 34 del 2019, che prevedono la decadenza dal beneficio c.d. "bonus aggregazioni" per la società conferitaria (ALFA), non debbano applicarsi alla fattispecie descritta, per la quale si ritiene giusta, invece, l'ammissione

al regime agevolativo in discorso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione dell'agevolazione di seguito descritta, nonché in merito agli effetti fiscali correlati alle prospettate operazioni di conferimento e/o alla rappresentata cessione di partecipazioni menzionate in istanza, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Esula, altresì, dall'analisi della scrivente ogni valutazione in merito alla correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate sulla base dei principi contabili adottati dalla società ALFA e dalle società ad essa partecipanti (BETA, GAMMA e GAMMA ITALIA), nonché in merito alla correttezza dei valori fiscali ed economici indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per le quali rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, l'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - nel riproporre, come si legge nella relativa relazione illustrativa, il c.d. "bonus aggregazioni", agevolazione temporanea che fu introdotta dall'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, reiterata con l'articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - prevede (ai commi 1 e 2), al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento d'azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.

La *ratio* sottesa alla reintroduzione del beneficio fiscale in argomento, quale emerge dalla menzionata relazione illustrativa, è quella "di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale".

Più in particolare, la suddetta disposizione normativa, reintroducendo una deroga (temporanea) al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione ed imputati all'avviamento, nonché ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale, tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP, dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d'imposta (come previsto dal successivo comma 6).

Il riconoscimento dell'agevolazione in commento è subordinato al rispetto di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i commi 1 e 2 del citato articolo 11 dispongono che il beneficio sia riconosciuto qualora il soggetto risultante dall'operazione straordinaria rientri in una delle tipologie societarie previste nell'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del TUIR (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.).

In merito ai requisiti oggettivi, il successivo comma 3 prevede che le imprese che partecipano all'operazione straordinaria:

- devono essere "operative" da almeno due anni, ossia devono aver svolto una effettiva attività commerciale nel biennio precedente l'effettuazione dell'operazione;
 - devono essere fra loro "indipendenti", nel senso che non devono far parte dello

stesso gruppo societario, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento, né controllate, anche indirettamente, dal ALFA esimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.

Inoltre, ai sensi del comma 4, l'agevolazione in esame può trovare applicazione a condizione che le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione aziendale "si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni [n.d.r., di "operatività" ed "indipendenza"] che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2".

Infine, ai sensi del comma 6, la società risultante dall'aggregazione, "che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5", decade dall'agevolazione, "fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212" (interpello c.d. "disapplicativo").

Ciò posto, con riferimento all'agevolazione in commento si ritengono validi, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti dalla scrivente nei documenti di prassi riguardanti il "bonus aggregazioni" di cui all'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006, posto che l'attuale formulazione dell'articolo 11 del decreto legge n. 34 del 2019 ne ha replicato, quasi integralmente, il contenuto.

In particolare, in relazione alla disposizione normativa che disciplina la decadenza dall'agevolazione, nel paragrafo 9 della circolare n. 16/E del 21 marzo 2007 è stato chiarito che:

- "Tale disposizione, con chiaro intento antielusivo, prevede la decadenza dall'agevolazione in esame per la società che pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (rispetto a quella che ha determinato la spettanza del beneficio fiscale) ovvero che aliena i beni oggetto dell'agevolazione stessa. La norma in esame vuole evitare che la società beneficiaria del "bonus aggregazioni" possa "trasferire" il

beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti, in tal modo raggirando le disposizioni di cui ai commi 242 e seguenti",

- "Considerato che l'aggiramento delle norme disciplinanti i presupposti dell'agevolazione può attuarsi attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall'aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci (...) deve ritenersi che anche queste ultime operazioni possono comportare la decadenza dall'agevolazione".

Nel caso di specie, l'intervenuta cessione di partecipazioni da parte di uno dei soci successivamente al rappresentato conferimento potenzialmente agevolabile comporterebbe, come chiarito nella suddetta circolare n. 16/E del 2007, la decadenza dal beneficio fiscale in argomento, "fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212". A tal fine, l'istante chiede di poter disapplicare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2019.

Nel merito, si evidenzia come, nell'ipotesi in cui GAMMA ITALIA avesse partecipato originariamente all'operazione di conferimento, raggiungendo - in maniera più diretta rispetto alla combinazione di negozi giuridici rappresentati (consistente nel conferimento e nella successiva cessione di partecipazioni) - l'assetto (partecipativo) definitivo auspicato (come declinato nell'accordo preliminare di *joint venture*: 60% a BETA e 40%, complessivamente, al gruppo "GAMMA", tramite GAMMA e GAMMA ITALIA), ALFA (società conferitaria) non avrebbe potuto beneficiare dell'agevolazione in commento.

Infatti, non sarebbe risultato soddisfatto il requisito dell'"indipendenza" di cui al comma 3 dell'articolo 11 citato, posto che GAMMA e GAMMA ITALIA sono legate da un vincolo partecipativo totalitario (in quanto GAMMA ITALIA, come rappresentato in istanza, detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale di GAMMA pari al 100%).

La circostanza suddetta conduce, pertanto, la scrivente a ritenere che la

disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 11 menzionato - che, come detto, mira ad evitare che attraverso ulteriori operazioni, realizzate anche dai soci, l'agevolazione venga "trasferita" a soggetti che, altrimenti, non avrebbero potuto beneficiarne - non possa essere disapplicata nel caso in esame, ricorrendo, come sopra evidenziato, una delle fattispecie che la predetta norma intende contrastare.

Si ritiene, infine, che, avendo le operazioni rappresentate di conferimento e di cessione di partecipazioni, ancorché successive, efficacia giuridica il ALFA esimo giorno (24 giugno 2020), la società conferitaria non possa *ab origine* beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 34 del 2019 (c.d. "bonus aggregazioni").

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie descritta in istanza ed eventuali altri atti, fatti e/o negozi giuridici ad essa collegati possano condurre ad identificare un disegno abusivo censurabile ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

(firmato digitalmente)